

ORDINANZA MUNICIPALE

CONCERNENTE LA PROMOZIONE DELLE ENERGIE RINNOVABILI, IL RISPARMIO ENERGETICO E LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

tramite

l'utilizzo del fondo comunale per le energie rinnovabili (FER)

IL MUNICIPIO DI ONSERNONE

Richiamata la risoluzione del Consiglio comunale relativa all'utilizzo di parte del provento del FER, del 16.12.2016.

Premesso:

- che per il raggiungimento degli obiettivi di politica energetica e climatica che la Svizzera si prefigge di ottenere il contributo dei Comuni è fondamentale;
- che i Comuni possono attuare politiche più efficaci se coinvolgono i cittadini e li sostengono direttamente ed indirettamente nelle scelte in sintonia con gli indirizzi della politica energetica comunale.

Tenuto conto del proprio impegno nella promozione e nell'incentivo del risparmio e dell'efficienza energetica nonché dell'impiego delle fonti rinnovabili indigene, considerata inoltre la volontà di sensibilizzare e sostenere i propri cittadini nel realizzare abitazioni a basso consumo energetico e impianti per la valorizzazione delle fonti rinnovabili indigene.

Ritenuta strategicamente basilare l'importanza nell'incentivare e sostenere la mobilità locale in considerazione della particolare conformazione territoriale del nostro Comune

Richiamati:

- l'articolo 8c lett. g) della Legge cantonale sull'energia (Len), secondo il quale il Fondo per le energie rinnovabili (FER) è tra l'altro destinato a finanziare le attività dei Comuni, debitamente documentate, nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico, in particolare per il risanamento del proprio parco immobiliare e di quello in comproprietà, per la costruzione di nuovi edifici ad alto standard energetico, per interventi sulle proprie infrastrutture, per la costruzione di reti di teleriscaldamento alimentate prevalentemente con energie rinnovabili, per l'implementazione di reti intelligenti (smartgrid), per incentivi a favore dei privati, delle aziende e degli enti pubblici e in genere per tutti gli altri provvedimenti adottati per promuovere un'utilizzazione più parsimoniosa e razionale dell'energia elettrica;
- il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER);
- l'articolo 192 della Legge organica comunale (LOC), che conferisce al Municipio la competenza di emanare ordinanze per disciplinare materia di competenza propria o delegata da leggi e regolamenti;
- ogni altra disposizione legislativa e normativa applicabile;

con risoluzione numero 267/2020

ordina:

TITOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1: Campo d'applicazione

Il Comune di Onsernone riconosce un incentivo a coloro che realizzeranno:

- nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico e/o;
- ristrutturazioni che riducono il fabbisogno energetico e/o;
- impianti di produzione energetica termica alimentati da fonte rinnovabile e/o;
- impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile

È inoltre previsto un contributo dedicato alla mobilità locale nei seguenti settori:

- un contributo per l'acquisto di veicoli elettrici
- un sussidio per l'abbonamento Arcobaleno annuale per tutta la popolazione
- un sussidio all'Abbonamento Generale per ragazzi e giovani (6-15 / 16-25 anni), all'Abbonamento generale Junior per studenti (25-30 anni) e all'abbonamento Seven25 (fino a 25 anni non compiuti) per coloro che frequentano una scuola o che seguono una formazione professionale o uno stage di formazione non aziendale della durata minima di 6 mesi o un corso di lingue sempre della durata minima di 6 mesi in Svizzera, ma fuori dal Canton Ticino.
- un incentivo per l'acquisto di abbonamenti Bike Sharing del Locarnese
- un sussidio per l'acquisto della benzina alchilata

L'ammontare annuo complessivo messo a disposizione dal Comune per l'erogazione degli incentivi di cui alla presente Ordinanza è pari al 30% del fondo FER annuale del Comune.

Nel caso in cui l'ammontare delle richieste d'incentivi siano maggiori rispetto al credito annuo stabilito, le domande non evase saranno gestite attraverso una lista d'attesa.

TITOLO 2 – BENEFICIARI E IMPORTI

Art. 2: Beneficiari

- Possono richiedere un contributo i proprietari di abitazioni primarie, ad uso proprio o locate a terzi, situate nella giurisdizione del Comune di Onsernone in zona edificabile e urbanizzata per le quali vengono realizzati degli interventi di cui agli artt. da 3 a 6
- Possono chiedere un contributo per l'acquisto di un autoveicolo elettrico i domiciliati nel Comune di Onsernone
- Possono chiedere un sussidio per gli acquisti di abbonamenti generali secondo quanto previsto dagli artt. 8 e ss. della presente Ordinanza i domiciliati nel Comune di Onsernone.
- Possono chiedere un contributo per l'acquisto di benzina alchilata le persone domiciliate nel Comune di Onsernone

Art. 3: Nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico

Sono concessi contributi alla costruzione di nuovi edifici certificati secondo lo standard CECE.

Il Comune a fronte della realizzazione sul territorio del Comune di un nuovo edificio certificato CECE classe "A" (efficienza energetica globale) eroga un incentivo di una tantum di 10'000 CHF.

L'incentivo sarà erogato all'atto della presentazione del certificato finale rilasciato da un esperto accreditato dalla Conferenza dei direttori cantonali dell'energia, che attesta che l'edificio è conforme ai requisiti della certificazione CECE classe "A"

Art. 4: Ristrutturazioni che riducono il fabbisogno energetico

Per rinnovi energetici di edifici esistenti, il Comune riconosce i seguenti contributi:

- Sostituzione di serramenti. Esigenza: U totale del serramento $\leq 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Contributo pari al massimo al 30% dell'investimento, massimo CHF 2'000

- Isolamento con pannelli isolanti di pareti esterne e pavimenti.

Esigenza: 16 cm (oppure $U \leq 0.23 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Contributo pari al massimo al 30% dell'investimento, massimo CHF 3'000

- Tetto: Esigenza 16 cm di isolamento (oppure $U \leq 0.23 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Contributo pari al massimo al 30% dell'investimento, massimo CHF 3'000

Art. 5 Impianti di produzione di energetica termica alimentati da fonte rinnovabile

Possono beneficiare degli incentivi coloro che installano impianti di riscaldamento e/o produzione dell'acqua sanitaria alimentati da fonti rinnovabili in edifici nuovi o esistenti ubicati sul territorio della giurisdizione comunale di Onsernone.

Deve essere adempiuto almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) Installazione di collettori solari termici per produzione di acqua sanitaria e/o per supporto al riscaldamento. L'incentivo erogato per l'installazione dei collettori solari termici è di:
 - per edifici con superficie captante dei pannelli uguale o maggiore di 4 m^2 , contributo pari al massimo al 30% dell'investimento, massimo CHF 3'000

L'erogazione dell'incentivo sarà effettuata a seguito del sopralluogo del tecnico comunale nell'ambito della procedura di verifica delle domande di costruzione.

- b) Installazione di pompe di calore elettriche acqua-acqua per riscaldamento degli edifici. L'incentivo erogato per l'installazione di una pompa di calore acqua-acqua è di 2'000 CHF, una tantum per singolo edificio. L'erogazione dell'incentivo sarà effettuata a seguito del sopralluogo del tecnico comunale nell'ambito della procedura di verifica delle domande di costruzione.
- c) Installazione di pompe di calore elettriche salamoia-acqua (geotermiche). L'incentivo erogato per l'installazione di una pompa di calore salamoia-acqua è di 2'500 CHF, una tantum per singolo edificio. L'erogazione dell'incentivo sarà effettuata a seguito del sopralluogo del tecnico comunale nell'ambito della procedura di verifica delle domande di costruzione.
- d) Installazione di pompe di calore elettriche aria-acqua, per il riscaldamento degli edifici. L'incentivo erogato per l'installazione di una pompa di calore aria-acqua è di 1'000 CHF, una tantum per singolo edificio. L'erogazione dell'incentivo sarà effettuata a seguito del sopralluogo del tecnico comunale, verificando che la macchina installata rientra nell'elenco di prodotti pubblicato sul sito www.gsp-si.ch oppure che ne riporta il marchio di qualità nella scheda tecnica.
- e) Installazione di caldaie a cippato o pellet, per il riscaldamento degli edifici e la produzione di acqua calda sanitaria. L'incentivo erogato per l'installazione di una caldaia a cippato o pellet è di 1'000 CHF, una tantum per singolo edificio.

L'incentivo per l'installazione dei collettori solari (lettera "a") è cumulabile con gli incentivi alle lettere b, c, d, e.

Art. 6: Impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile

Possono beneficiare degli incentivi coloro che installano un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica in edifici nuovi o esistenti ubicati sul territorio della giurisdizione comunale di Onsernone.

Il requisito per poter accedere agli incentivi comunali è la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico in parallelo alla rete elettrica pubblica e non, con una potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico pari ad almeno 1 kWp.

(kWp = kilowatt di picco, potenza nominale riferita a condizioni standard).

600 CHF kWp massimo 4'500.-- CHF

Art. 7 Autoveicoli elettrici

Per l'acquisto da parte di una persona domiciliata nel Comune di Onsernone di un autoveicolo interamente a propulsione elettrica viene concesso un contributo di una tantum di CHF 1'500.

Art. 8: Sussidio all'abbonamento Arcobaleno annuale per tutta la popolazione

- È concesso un sussidio comunale a favore della popolazione con il domicilio nel Comune di Onsernone, che acquista un abbonamento Arcobaleno, annuale per la seconda classe.
- Fa stato il domicilio alla data di inizio di validità dell'abbonamento.
- Per gli acquirenti di un abbonamento per adulti il sussidio corrisponde al 25% del prezzo di acquisto. Il sussidio è versato interamente anche se il possessore dell'abbonamento ha diritto ad altri sussidi erogati dal Cantone, dal Fondo cantonale per la formazione professionale o dai singoli istituti scolastici. Il sussidio erogato, cumulato con gli altri sussidi, non può in ogni caso essere superiore al prezzo di acquisto dell'abbonamento.
- Il diritto al sussidio deve essere fatto valere dall'interessato compilando l'apposito modulo disponibile presso la Cancelleria comunale e sul sito internet del Comune www.onsernone.swiss. Per i minorenni la richiesta deve essere firmata da una persona che esercita l'autorità parentale. Alla stessa va allegata la documentazione indicata sul formulario.
- Le domande di sussidio devono essere presentate il più presto possibile, in ogni caso entro il 31 gennaio 2021. Le domande per il 2020 presentate dopo la data limite citata non verranno prese in considerazione.

Art. 9: Sussidio all'Abbonamento Generale per ragazzi e giovani (6-15 / 16-25 anni), all'Abbonamento generale Junior per studenti (25-30 anni) e all'abbonamento Seven25 (fino a 25 anni non compiuti) per coloro che frequentano una scuola o che seguono una formazione professionale o uno stage di formazione non aziendale della durata minima di 6 mesi o un corso di lingue sempre della durata minima di 6 mesi in Svizzera , ma fuori dal Canton Ticino.

- È concesso un sussidio comunale a favore dei giovani - studenti , apprendisti e stagisti, esclusi quelli che frequentano la scuola elementare e la scuola media - che acquistano un Abbonamento generale per ragazzi o giovani (6-15 / 16-25 anni), un Abbonamento generale Junior per studenti (25-30 anni) oppure un abbonamento Seven25 e che frequentano una scuola o che seguono una formazione professionale o uno stage di formazione non aziendale della durata minima di 6 mesi o un corso di lingue sempre della durata minima di 6 mesi, in Svizzera, ma fuori dal Canton Ticino.
- Hanno diritto al sussidio i giovani domiciliati nel Comune di Onsernone che hanno concluso la formazione scolastica obbligatoria (scuola elementare e scuola media) e fino a 30 anni (non compiuti), fa stato l'età al momento dell'acquisto, che frequentano una scuola o che seguono una formazione professionale o uno stage di formazione non aziendale della durata minima di 6 mesi o un corso di lingue sempre della durata minima di 6 mesi, in Svizzera, ma fuori dal Canton Ticino. Fa stato il domicilio alla data di inizio della validità dell'abbonamento.
- Il sussidio è fissato al 20% del prezzo annuale dell'abbonamento per la seconda classe ed è versato interamente anche se il possessore dell'abbonamento ha diritto ad altri sussidi erogati dal Cantone, dal Fondo cantonale per la formazione professionale o dai singoli istituti scolastici. Il sussidio erogato, cumulato con gli altri sussidi, non può in ogni caso superiore al

prezzo di acquisto dell'abbonamento. Per abbonamenti della durata inferiore a un anno, dove applicabile, il sussidio è corrisposto sul prezzo di acquisto dell'abbonamento secondo la modalità di pagamento con fattura mensile, moltiplicato per i mesi di validità.

- Il diritto al sussidio deve essere fatto valere dall'interessato compilando l'apposito modulo disponibile presso la Cancelleria comunale e sul sito internet del Comune www.onsernone.swiss. Per i minorenni la richiesta deve essere firmata da una persona che esercita l'autorità parentale. Alla stessa va allegata la documentazione indicata sul formulario.

Art. 10: Incentivo per l'acquisto di abbonamenti Bike Sharing del Locarnese

- È concesso un sussidio comunale a favore dei cittadini, con domicilio nel Comune di Onsernone che sottoscrivono un abbonamento annuale al sistema Bike Sharing Locarnese (bicicletta meccanica / e-bike / e-bike con batteria personale).
- L'età minima per sottoscrivere l'abbonamento inerente alla bicicletta meccanica è di 14 anni mentre per le e-bike è 16 anni.
- Fanno stato il domicilio e l'età alla data di inizio di validità dell'abbonamento.
- Il sussidio è fissato al 50% del prezzo annuale dell'abbonamento, al netto di eventuali altri sussidi.
- Il diritto al sussidio deve essere fatto valere dall'interessato compilando l'apposito modulo disponibile presso la Cancelleria comunale e sul sito internet del Comune www.onsernone.swiss. Per i minorenni la richiesta deve essere firmata da una persona che esercita l'autorità parentale. Alla stessa va allegata la documentazione indicata sul formulario.

Art. 11: Contributo per l'acquisto della benzina alchilata

- Possono beneficiare di un sussidio comunale le persone che utilizzano benzina alchilata per attrezzi, apparecchi e macchinari con motore a scoppio.
- È sussidiato un quantitativo massimo annuo di 30 litri per nucleo familiare, il sussidio ammonta a Fr. 2.50 al litro.
- Il cittadino che intende far valere il diritto al sussidio, deve presentare alla Cancelleria comunale l'originale della fattura, dello scontrino o della ricevuta di pagamento dai quali risulti il tipo di carburante acquistato e il quantitativo. Il sussidio viene versato in contanti, immediatamente.

TITOLO 3 – RICHIESTE D'INCENTIVO

Art. 12: Richieste

Gli incentivi non hanno effetto retroattivo e non vengono concessi aiuti per progetti già collaudati.

La richiesta di incentivo deve essere inoltrata all'Ufficio tecnico comunale.

La richiesta diviene effettiva con l'inoltro di tutti i giustificativi richiesti.

Art. 13: Attribuzione dell'incentivo

Tutti gli incentivi della presente ordinanza sono cumulabili. In ogni caso l'importo massimo sussidiato per ciascun singolo edificio non potrà superare:

- CHF 10'000.00 per abitazione unifamiliare
- CHF 5'000.00 per ogni appartamento in case plurifamigliari

Gli incentivi vengono rilasciati una volta che il committente, in riferimento alla richiesta di sussidio inviata prima del collaudo, invia all'ufficio tecnico comunale di Onsernone la seguente documentazione (in funzione del sussidio richiesto):

- prova degli avvenuti lavori (pezze giustificative, foto dell'impianto);
- Documentazione tecnica di conformità degli apparecchi
- certificato CECE (per nuovi edifici)

Tutte le condizioni riportate sull'avviso cantonale e sulla licenza edilizia devono essere integralmente rispettate.

Art. 14: Organo decisionale

Il Municipio è competente in modo autonomo della decisione inerente il versamento del contributo.

Art. 15: Controlli

Per gli edifici nuovi, nell'ambito della concessione del permesso di abitabilità, prima dell'occupazione dello stabile, il Municipio verifica sul posto la conformità di quanto realizzato.

Art. 16: Casi particolari

Eventuali casi particolari non contemplati nella presente ordinanza verranno decisi caso per caso dal Municipio.

Art. 17: Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore con effetto il 01.03.2020

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni e meglio dal 31.03.2020

Contro la presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di pubblicazione.

Risoluzione municipale 267/2020

Per il Municipio

Il Sindaco
Cristiano Terribili

Il V/Segretario
Marco Barri



A blue ink signature is written over the seal and extends to the right. A blue arrow points from the signature area towards the left side of the page.